

# *Comune di Torri di Quartesolo*

Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Cod. Fiscale – Part. Iva : 00530900240

*Official Web Site* : [www.comune.torridiquarteso.vi.it](http://www.comune.torridiquarteso.vi.it)

*Posta Elettronica Certificata (PEC)* : [torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net)



## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)**

---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29.04.2004  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 30.10.2012

---

## SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Nomina, composizione, decadenza e durata della CCVLPS.....	3
Art. 3 – Funzioni e competenze della Commissione .....	4
Art. 4 – Istanze.....	4
Art. 5 – Convocazione .....	5
Art. 6 – Atti della Commissione .....	5
Art. 7 – Locali ed impianti esclusi dalla competenza della CCVLPS .....	6
Art. 8 – Allestimenti e manifestazioni temporanee.....	6
Art. 9 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone .....	7
Art. 10 – Gruppi di attrazioni.....	7
Art. 11 – Verifica rispetto delle prescrizioni imposte – Funzioni di controllo e vigilanza.....	8
Art. 12 – Spese di funzionamento della Commissione .....	8
Art. 13 – Manifestazioni abusive .....	9
Art. 14 – Sospensione e revoca.....	9
Art. 15 – Sanzioni amministrative e accessorie .....	9
Art. 16 – Disposizioni finali e norme di rinvio .....	9
Art. 17 – Entrata in vigore .....	9
ALLEGATO 1 .....	10

## Art. 1 – Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione Comunale – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente Regolamento la corretta operatività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).
2. Il presente Regolamento, redatto ed approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., disciplina, poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali e/o luoghi di pubblico spettacolo – quale organo collegiale amministrativo perfetto – previsto dall'art. 141 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311, a sua volta modificato dal D.P.R. 06.11.2002 n. 293.
3. Il presente regolamento trova applicazione, in linea generale, nelle seguenti tipologie di locali, strutture ed impianti (art. 1 D.M. 19.08.1996):
  - a) teatri;
  - b) cinematografi;
  - c) cinema-teatri;
  - d) auditori e sale convegno;
  - e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 (cento) persone;
  - f) sale da ballo e discoteche;
  - g) teatri tenda;
  - h) circhi;
  - i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento (*cf.* art. 10);
  - j) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
4. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

## Art. 2 – Nomina, composizione, decadenza e durata della CCVLPS

1. La CCVLPS è nominata, con apposito provvedimento, dal Sindaco e risulta così composta:
  - a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
  - b) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
  - c) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato;
  - d) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da persona idonea dallo stesso delegata;
  - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina, da nominare, sempre da parte del Sindaco, di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.
3. Possono, altresì, far parte, su loro espressa e formale richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio supplente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. Il supplente dovrà, in ogni caso, essere competente per la stessa materia del titolare ufficiale.
5. I componenti nominati che, senza giustificato motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione – senza possibilità di esprimere parere – sono esercitate dal Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive del Comune, o da suo delegato.
7. La Commissione rimane in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina, e, comunque, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
8. Gli esperti esterni non possono essere rinominati per 2 (due) volte consecutive.

### **Art. 3 – Funzioni e competenze della Commissione**

1. La CCVLPS ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza degli immobili, delle strutture e dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.LL.P.S. (agibilità), per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del citato T.U.LL.P.S., attribuite alla competenza dei Comuni dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977.
2. In particolare, la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento del T.U.LL.P.S. come modificato dal D.P.R. 311/2001, provvede a:
  - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;
  - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

### **Art. 4 – Istanze**

1. Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'art. 80 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 773/1931, devono essere formulate con istanza in bollo dirette al Comune di Torri di Quartesolo - Ufficio Commercio e Attività Produttive.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono essere presentate, a pena di irricevibilità, all'Ufficio Protocollo del Comune:
  - almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità o verifica agibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (per parere fattibilità e conseguente verifica agibilità).

3. Ogni istanza, perché risulti completa e procedibile, deve contenere:
  - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente, qualifica dello stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero partita I.V.A. o codice fiscale, recapito telefonico;
  - b) indicazione precisa del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
  - c) programma dettagliato della manifestazione;
  - d) giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione;
  - e) ricevuta del versamento della somma stabilita per l'intervento della Commissione..
4. Contestualmente alla presentazione o alla trasmissione della domanda devono essere prodotti tutti i documenti previsti e fornite le notizie necessarie, al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa.
5. Tutti i documenti di cui al punto precedente devono essere in originale o in copia autenticata secondo le vigenti disposizioni di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto nell'apposito e specifico albo di competenza.
6. In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ai fini istruttori ulteriore documentazione integrativa.
7. L'Ufficio Commercio e Attività Produttive provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla A.S.L. e ad eventuali componenti aggregati. Per gli altri componenti, la documentazione sarà visionabile presso l'Ufficio Commercio del Comune.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, qualora l'istanza risulti carente delle necessarie indicazioni e/o della documentazione prescritta, il Responsabile del Servizio provvederà a richiedere la regolarizzazione dell'istanza, interrompendo così il termine per la conclusione del procedimento, termine che inizierà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. In caso di inerzia da parte del richiedente, il Responsabile del Servizio procederà con l'archiviazione dell'istanza.

#### **Art. 5 – Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, anche per via telematica, a cura del Segretario, a tutti i componenti titolari, con indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, salvo casi di particolare urgenza.
3. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del Segretario, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al diretto destinatario del provvedimento finale o a persona di fiducia eventualmente e appositamente delegata, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza.
4. A richiesta delle parti, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

#### **Art. 6 – Atti della Commissione**

1. Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso per iscritto e adottato con l'intervento ed il parere favorevole di tutti i componenti.
2. In caso di assenza di uno o più componenti effettivi, il Presidente ha facoltà di nominare, seduta stante, un sostituto per ogni componente assente.
3. Gli atti della Commissione (pareri, verbali, ...) devono essere motivati, in fatto e in diritto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990.
4. Gli atti sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Segretario ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

#### **Art. 7 – Locali ed impianti esclusi dalla competenza della CCVLPS**

1. Sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPVLPS), e pertanto fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento, i seguenti casi:
  - a) per i locali cinematografici e teatrali, circhi e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori;
  - b) per altri locali o impianti (discoteche, auditori, sale convegno, impianti sportivi, ...) con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche, con capienza superiore a 200 (duecento) persone, che comportano agli spettatori o al pubblico partecipante ai giochi sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto non soggetti a parere e/o verifica da parte della Commissione:
  - a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,80 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
  - b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
  - c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
  - d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 (cento) persone;
  - e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
  - f) i piccoli trattenimenti svolti all'interno di esercizi pubblici, dove la clientela accede solo per la consumazione (*cf.* Circolare Prefettizia n. 61 del 16.05.1996).

#### **Art. 8 – Allestimenti e manifestazioni temporanee**

1. Le manifestazioni e gli allestimenti temporanei sono soggetti ad un controllo preventivo del progetto e ad un successivo sopralluogo, quest'ultimo, eventualmente, effettuato da una Commissione Ristretta, meglio specificata al successivo art. 11.

2. Salvo quanto previsto dagli artt. 141-*bis* e 142 del R.D. 635/1940, per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), di cui sopra, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quegli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali l'analoga Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS – art. 142 R.D. 635/1940) o quella Comunale (art. 141-*bis* R.D. 635/1940), abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 (due) anni.
3. Resta inteso che l'autorizzazione comunale, in questi ultimi casi, richiederà l'esigenza di avere le certificazioni di fine lavori (corretto montaggio palco, dichiarazione conformità impianto elettrico, ...) e la loro acquisizione da parte del Comune, per completezza di atti.

### **Art. 9 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, della Commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19.08.1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta esclusa dalla relazione tecnica la rispondenza dei locali alle vigenti norme sanitarie.
2. Alla relazione tecnica dovranno, altresì, essere allegate tutte le certificazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle norme tecniche (impianti elettrici, corretto montaggio, sicurezza, ...), come meglio specificato nell'Allegato 1 al presente regolamento.
3. Per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) posti e superiore a 100 (cento) posti, che si ritiene possano iniziare l'attività in base alla sola relazione tecnica, ovvero senza dover presentare un preventivo progetto, ai sensi del D.P.R. 37/1998 è, comunque, richiesto il completamento dell'iter di controllo ai fini della prevenzione incendi, ovvero copia del progetto approvato dal Comando VV.FF. e copia della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi o della dichiarazione di inizio attività.
4. Per i locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), con capienza non superiore a 100 (cento) persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni contenute nell'Allegato al D.M. 19.08.1996 relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.
5. Le istanze, complete di tutte le informazioni e dei documenti indicati nell'allegato n. 1 del presente Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'evento.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, qualora l'istanza risulti carente delle necessarie indicazioni e/o della documentazione prescritta, il Responsabile del Servizio provvederà a richiedere la regolarizzazione dell'istanza, interrompendo così il termine per la conclusione del procedimento, termine che inizierà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. In caso di inerzia da parte del richiedente, il Responsabile del Servizio procederà con l'archiviazione dell'istanza.

### **Art. 10 – Gruppi di attrazioni**

1. Per gruppi di attrazione che non costituiscono “*parco*”, trattandosi di singole installazione montate e gestite sotto la diretta responsabilità dei singoli gestori, al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio, il gestore dell’attrazione deve presentare:
  - a) una dichiarazione sul tipo di giostra, sull’inserimento della stessa nell’apposito elenco ministeriale con relativa classificazione di importanza, sulla presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, sulla data del primo collaudo della stessa attrazione e delle verifiche periodiche con periodicità non superiore a 2 (due) anni, da parte di professionista abilitato;
  - b) la dichiarazione di corretto montaggio;
  - c) l’attestazione sul nominativo del conduttore e sulla avvenuta formazione dello stesso sull’uso dell’attrazione e sui comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

Nel caso in cui la manifestazione coincida con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, la Commissione interviene solo in presenza di “*parco di divertimento*” di III categoria<sup>1</sup> o superiore, ovvero in presenza di “*complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area per i quali sia prevista un’organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni*” (circ. Ministero del Turismo e Spettacolo del 27.09.1989 n. 4803/TB30).

#### **Art. 11 – Verifica rispetto delle prescrizioni imposte – Funzioni di controllo e vigilanza**

1. L’effettuazione di controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, nonché il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi esercenti, è affidata, salvo diverso avviso del Presidente della CCVLPS, ad una Commissione Ristretta così composta:
  - a) il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo;
  - b) un medico delegato dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio.
2. L’esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della CCVLPS di norma entro 5 (cinque) giorni lavorativi e, nei casi di particolare gravità ed urgenza, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla loro effettuazione.

#### **Art. 12 – Spese di funzionamento della Commissione**

1. Le spese di funzionamento della CCVLPS sono a totale ed esclusivo carico del richiedente, come stabilito dall’art. 80, comma 2, del T.U.LL.P.S.<sup>2</sup> e dall’art. 144, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S.<sup>3</sup>, il quale provvederà al versamento di quanto dovuto, prima della convocazione della Commissione:
  - mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Torri di Quartesolo;
  - mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di Torri di Quartesolo;
  - direttamente in contanti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.

<sup>1</sup> I parchi di III categoria sono “*i parchi costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie oppure parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l’appartenenza alle categorie superiori*” (circ. Ministero Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989, art. 10).

<sup>2</sup> L’art. 80, comma 2, del T.U.LL.P.S. recita: “*Le spese di ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza*”.

<sup>3</sup> L’art. 144, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S. sancisce che: “*Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese di prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’autorità o dall’interessato*”.

2. Nel caso in cui la CCVLPS si riunisca più volte per valutare la medesima richiesta, può essere previsto un compenso forfetario.
3. Nessun compenso è previsto, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S.<sup>4</sup>, per l'attività di vigilanza, da espletare *ex post* sull'osservanza delle prescrizioni imposte, come disciplinato dall'art. 3, comma 2, lettera e), del presente regolamento.
4. Il mancato versamento della somma dovuta comporta l'archiviazione della relativa domanda.
5. L'esatta quantificazione del compenso spettante ai componenti, che sarà erogato come gettone di presenza omnicomprendivo, sarà effettuata a mezzo del provvedimento sindacale di nomina dei componenti stessi.
6. I compensi saranno erogati esclusivamente ai componenti presenti.

### **Art. 13 – Manifestazioni abusive**

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 14 – Sospensione e revoca**

1. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza o di igiene, il Responsabile del Servizio può, mediante ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

### **Art. 15 – Sanzioni amministrative e accessorie**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 16 – Disposizioni finali e norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

\*\*\*\*\*

---

<sup>4</sup> L'art. 144, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S. recita: "*Nessun compenso è, invece, dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, comma 1, lettera e), del presente regolamento*".

## ALLEGATO 1

### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LOCALI ED IMPIANTI FINO A 200 PERSONE

- 1) **Relazione tecnica** redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19.08.1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) **Planimetria**, in opportuna scala, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini di sicurezza, e in particolare, l'area di pertinenza dell'attività con un raggio di almeno 100 metri, le condizioni di accessibilità all'area e la viabilità al contorno, gli accessi, le distanze di sicurezza esterne, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici esterni (cabine, ecc.), l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici.
- 3) **Pianta** (o piante), in opportuna scala, redatte con la simbologia di cui al D.M. 300 novembre 1983, recanti le indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio e le misure di sicurezza di cui alla relazione tecnica e cioè la destinazione d'uso di ogni locale, i compartimenti antincendio, l'indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, la disposizione degli arredi e dei materiali di rivestimento con l'indicazione del codice di omologazione per quelli certificati ai fini antincendio, i presidi antincendio, l'illuminazione di sicurezza.
- 4) **Dichiarazione di conformità** alla legge n. 46 del 1990, per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46/1990.
- 5) **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento** per gli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46/1990.
- 6) **Compendio certificativo** inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto secondo la disposizione di cui all'allegato 2 punto 2.1 del D.M. 4 maggio 1998.
- 7) **Collaudo statico** delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciata ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi. Per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche se è già stato emesso il certificato di collaudo, dovrà essere presentato un certificato specifico di "accertamento statico", rilasciato come sopra, attestante l'idoneità della struttura per i carichi previsti con il nuovo utilizzo.
- 8) **Verifica dei carichi sospesi**, (controsoffitti, lampadari, corpi illuminati, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da apprendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collabora alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.).

\*\*\*\*\*